

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Clausole Esg negli statuti, l'inserimento è legittimo

Sostenibilità

Per i notai del Triveneto la chance non è limitata alle sole società benefit

L'obiettivo è differenziarsi sul mercato e aumentare produttività e competitività

A cura di
Angelo Busani

Le clausole di sostenibilità che siano inserite nello statuto di una società sono legittime in quanto non contrastano con lo scopo di lucro che deve necessariamente caratterizzare lo statuto e l'attività della società stessa: è questo il principio che viene affermato nei nuovi orientamenti da A.B.1 a A.B.5 di recente approvati dal Comitato notarile del Triveneto, ove si precisa che si tratta di clausole inseribili anche nello statuto delle società le quali non adottino la qualifica di società benefit (ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 208/2015), in quanto il perseguimento di finalità di beneficio comune è consentito a qualsiasi società lucrativa, e non solo a quelle che intendano esteriorizzarlo mediante l'inserzione dell'aggettivo benefit nella propria denominazione.

Cosa sono

Per clausole di sostenibilità (anche chiamate clausole Esg) si intendono

le clausole statutarie che, anche a discapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva, costituiscono espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici (quali la protezione dell'ambiente, la promozione del lavoro, la cura e il benessere dei dipendenti e della collettività) e che, più in generale, sono espressione di un impegno di salvaguardia dei diversi interessi non economici implicati nell'attività di impresa.

Sono clausole che (potendo anche imporre la destinazione di una parte degli utili a fini di solidarietà) si prestano a essere inserite nello statuto di una società sia al fine di perimetrare l'attività che costituisce l'oggetto sociale (ad esempio: produrre componenti elettronici, ma non per l'industria bellica) sia al fine di indicare all'organo amministrativo le modalità da seguire per il conseguimento dell'oggetto sociale definendo le linee di condotta che amministratori devono seguire, ad esempio imponendo determinate strategie (in ipotesi, acquistare materia prima solo in un certo territorio) oppure precludendo determinate categorie di operazioni (in ipotesi, non esportare in Paesi non governati con sistemi democratici). Si può trattare anche di clausole che impongano agli amministratori di consultare, previamente rispetto all'adozione di determinate decisioni, certe categorie di possibili interlocutori, fermo restando che gli amministratori pur sempre conservano la facoltà di valutare discrezionalmente l'esito della

consultazione, senza cioè che ne derivino direttive vincolanti.

Le scelte degli amministratori

A ben vedere, le clausole di sostenibilità non limitano l'operatività dell'organo amministrativo, ma ne ampliano la discrezionalità, in quanto riconoscono agli amministratori la possibilità di definire strategie d'impresa volte al raggiungimento di un equilibrio tra l'interesse alla realizzazione del profitto e l'interesse al perseguimento di obiettivi di sostenibilità, e quindi permettono l'assunzione di decisioni che, nel breve periodo, possono anche avere un impatto negativo sulla redditività dell'attività d'impresa, ma che, in un orizzonte temporale più ampio, possono comportare una complessiva crescita del valore della società.

In altre parole, per effetto delle clausole di sostenibilità i diversi interessi coinvolti nell'esercizio dell'attività di impresa finiscono per connotare le modalità di svolgimento dell'azione imprenditoriale, generando un circolo virtuoso che, tramite il bilanciamento dell'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con quelli degli *stakeholders* della società (dipendenti, clienti, fornitori, residenti nel territorio ove l'impresa opera, eccetera), ottiene il risultato di integrare gli interessi sociali nel processo di sviluppo economico dell'impresa, consentendo nel lungo termine all'impresa stessa di differenziarsi sul mercato per queste sue caratteristiche e quindi di aumentare la propria produttività e la propria competitività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+DIRITTO
Composizione negoziata, cessione senza debiti se l'iter è trasparente
Il Tribunale di Milano ha chiarito che è possibile cedere rami aziendali senza

trasferire i debiti purché tutti i soggetti interessati ne vengano informati di **Michèle D'Apollito**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusdiritto.ilsole24ore.com**

Il qua

La norma

L'articolo 2506.1 del Codice civile prevede che con l'operazione di scissione medesima scorporo «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività».

Le indicazioni operative

Il Comitato notarile del Triveneto ha di recente elaborato i nuovi orientamenti L.G.1 e L.G.2 che si aggiungono ai pronunciamenti di Assonime (circolari n. 14 e 16 del 2023) e del Consiglio nazionale del notariato (studio 45/2023)

Scissioni con scorporo anche «collettive» se la beneficiaria è unica

Operazioni straordinarie

È ammissibile coinvolgere più soggetti ed effettuare operazioni contestuali

Angelo Busani

L'introduzione della disciplina della scissione con scorporo (il Dl 19/2023 ha inserito nel Codice civile l'articolo 2506.1, in vigore dal 22 marzo 2023) sta dando luogo ai primi pronunciamenti da parte della prassi professionale. Dopo le circolari di Assonime n. 14 e 16 del 2023 e lo studio del Consiglio nazionale del notariato 45/2023 (si veda Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 2023), è ora la volta del Comitato notarile del Triveneto, il quale ha recentemente elaborato, in tema di scorporo, i suoi nuovi orientamenti L.G.1 e L.G.2.

La legge definisce la scissione mediante scorporo l'operazione con la quale «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le re-

lative azioni o quote, continuando la propria attività». In sostanza, a una scissione (e, quindi, un'operazione di natura riorganizzativa e non traslativa che si svolge in continuità contabile e in neutralità fiscale) si può aggiungere alternativamente:

- con la modalità “tradizionale” o “ordinaria” e, cioè, assegnando ai soci della società scissa le quote di capitale della società beneficiaria originate con l'apporto di patrimonio che la scissa effettua a favore della beneficiaria;
 - con la modalità dello scorporo e, cioè, con l'assegnazione alla scissa (e non ai suoi soci) delle quote di capitale della società beneficiaria che rinviengono dalla scissione.
- Ebbene, secondo il notariato triveneto, è legittimo che, in un unico contesto (e, quindi, a favore di un'unica società beneficiaria):
- si effettui la scissione con scorporo di due società scisse;
 - si effettuino la scissione con scorporo di una società e la scissione “ordinaria” di un'altra società;
 - la stessa società scissa effettui sia

una scissione “ordinaria” e una scissione ordi

la legge, definisce la scissione “ordinaria” e, cioè, coinvolgendo una pluralità di società scorporande oppure combinando una pluralità di operazioni effettuate contestualmente dalla società scissa.

Con riguardo all'unitario disegno mediante il quale due società intendano procedere al loro contestuale scorporo verso un'unica beneficiaria, si osserva dunque che, in tal caso, ognuna di esse effettua la propria attribuzione alla medesima società beneficiaria, ricavandone (in proporzione al valore del patrimonio che ciascuna ha attribuito alla beneficiaria) un'assegnazione di quote di partecipazione emesse dalla beneficiaria stessa, da attribuire non ai soci delle due società scisse, ma alle società scisse stesse.

Pressoché il medesimo ragionamento va poi ripetuto per il caso in cui, a favore di una stessa beneficiaria, venga contestualmente effettuata una scissione per scorporo da parte di una società e una scissione “ordinaria” da parte di un'altra società. Il risultato che si ottiene è che il capitale sociale emesso dalla società beneficiaria per effetto di detti apporti, viene proporzionalmente assegnato in parte alla società scissa che abbia effettuato lo scorporo e in parte ai soci dell'altra società scissa che abbia proceduto alla scissione ordinaria.

Una variante a questa operazione è quella in cui un'unica società scissa effettua, a vantaggio di una beneficiaria, un'attribuzione di patrimonio in parte per scorporo, in parte per scissione “ordinaria”: vale a dire che, a fronte del patrimonio apportato per scorporo, la beneficiaria assegna una quota del proprio capitale sociale alla società scissa, mentre, a fronte del patrimonio apportato per scissione ordinaria, il capitale sociale che, di conseguenza, si forma nella società beneficiaria, viene attribuito ai soci della società scissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a uno sportello su tre: così l'Italia si allinea all'Europa

Banche & servizi

Bankitalia: nel nostro Paese 36 filiali ogni 100mila abitanti, 33 in Europa

— Continua da pagina 1

I dati, contenuti nello studio su «L'economia delle regioni italiane» che sarà presentato domani e che il Sole 24 Ore può anticipare, mostrano come il calo delle filiali fisiche si sia intensificato negli anni, stimolato dalle innovazioni tecnologiche e dalle nuove abitudini di pagamento della clientela.

La flessione, iniziata a partire dal 2009, riflette in parte la ricerca da parte degli intermediari di una maggiore efficienza operativa - appesantita dalla lunga stagione dei tassi zero - ma anche gli effetti di un processo di consolidamento che ha toccato il nostro Paese più del resto d'Europa. A colpi di aggregazioni e fusioni, di crack e salvataggi, le banche italiane negli anni si sono via via ridotte in termini numerici.

«Dalle 3mila degli anni '30 siamo arrivati a 100, che è la proporzione più bassa rispetto alla cittadinanza in tutti i Paesi europei», ricordava il presidente dell'Abi Antonio Patuelli lo scorso anno. E di conseguenza, anche le reti di agenzie sparse sul territorio, in molti casi sovrapposte, hanno subito un analogo dimagrimento. Un processo che certo non ha potuto trovare il favore dei sindacati - che oggi denunciano a gran voce il rischio di “desertificazione” bancaria - e che d'altra parte toglie ai territori locali un punto di riferimento prezioso, quale appunto è lo sportello bancario. Anche perché l'assenza

di una filiale bancaria nel comune spesso si associa a carenze in altri servizi: ad esempio, in tre su cinque non è disponibile una tabaccheria, in uno su quattro manca una scuola, solo in uno su dieci è attiva una farmacia e raramente è presente una stazione ferroviaria.

In questo scenario, va detto, la sforbiciata alle reti territoriale degli ultimi 15 anni non ha fatto altro che allineare il nostro Paese al resto d'Europa: nel Vecchio Continente la media a fine 2021 era di 33 sportelli ogni 100mila abitanti. A vederla così, siamo quindi di fatto lievemente sopra al dato europeo.

Tuttavia l'Italia presenta alcune peculiarità che rendono il nostro Paese diverso dal resto d'Europa: siamo uno Stato contrassegnato da una moltitudine di comuni, dove gli spostamenti - complice la conformazione orografica del Paese - non sempre sono agevoli, dove l'attitudine a spostarsi è inferiore al resto d'Europa. E dove le differenze geografiche, proprio sotto il profilo della presenza bancaria, si sentono, complici i divari di ricchezza e di propensione al risparmio. Basti un dato. Alla fine

del 2022 il numero di sportelli bancari ogni 100mila abitanti era compreso tra 48 nelle regioni del Nord Est e le 23 in quelle del Mezzogiorno. Dati che sono stati raggiunti nonostante il ridimensionamento delle filiali sia stato maggiore al Centro (32,3%) e più contenuto invece nel Mezzogiorno (27,5%).

Le banche chiudono per razionalizzare le reti distributive, che spesso risultano in sovrapposizione a seguito del processo di consolidamento, come detto. Oppure, segnala Bankitalia, chiudono gli sportelli perché non più redditizi: spesso ciò è accaduto in Comuni di dimensione compresa fra mille e 20mila abitanti, con un grado di urbanizzazione intermedio.

L'effetto è che alla fine del 2022 non era presente uno sportello bancario in 4 comuni su 10: il 39,9% contro il 28,4% della fine del 2015. Si tratta, anche in questo caso, di comuni maggiormente concentrati nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest, molto meno nel Nord Est, e con un «livello di attività economica modesto e un reddito imponibile delle persone fisiche inferiore alla media nazionale», spiega via Nazionale.

E le Poste? Considerando anche gli sportelli postali, che sono in grado di offrire servizi analoghi a quelli delle dipendenze bancarie, la quota dei comuni non serviti scende sensibilmente, fino al 2,7% del totale. L'incidenza è massima nel Nord Ovest (5,9%), molto bassa nel Mezzogiorno (0,5%) e pressoché nulla al Centro. E in 13 regioni tutti i comuni hanno almeno uno sportello bancario o postale. Di fatto, quindi, la popolazione che risiede in comuni che non sono serviti da alcuno sportello corrisponde allo 0,2% del totale nazionale.

— Luca Davi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Restano forti le disparità tra Nord Est (48 filiali ogni 100mila abitanti) e Sud (23 filiali)

LEARNING MORE FESTIVAL

IL FUTURO È NELLA CONOSCENZA

Modena 10 - 12 novembre 2023

Il festival che esplora le frontiere dell'apprendimento e della formazione

learningmorefestival.it

LEARNING MORE

